

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua | Presidente              |
| dott. Giuseppe Zola       | Consigliere             |
| dott. Gianluca Braghò     | Primo referendario      |
| dott. Massimo Valero      | Primo referendario      |
| dott. Alessandro Napoli   | Referendario            |
| dott. Donato Centrone     | Referendario (relatore) |
| dott. Francesco Sucameli  | Referendario            |
| dott. Cristiano Baldi     | Referendario            |
| dott. Andrea Luberti      | Referendario            |

**nelle camere di consiglio del 23 febbraio 2012 e 8 maggio 2012**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 31 gennaio 2012 con la quale il Presidente della Provincia di Bergamo ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 36/2012/OMIG del 13 febbraio 2012, con la quale è stata sospesa la pronuncia su alcune richieste di parere relative alla medesima problematica, fra le quali quella proveniente dalla Provincia di Bergamo, in attesa della definizione della questione di massima di particolare rilevanza rimessa al Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012 assunta dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo in ordine all'indicata questione di particolare rilevanza;

Viste le ordinanze con le quali il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio del 8 maggio 2011 per deliberare, tra le altre, sulla richiesta proveniente dalla Provincia di Bergamo alla luce della predetta deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

#### **Premesso che**

Il Presidente della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 10331 del 31 gennaio 2012, ha formulato alla Sezione una richiesta di parere relativa alla corretta interpretazione dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, in rapporto all'art. 1 comma 47 della legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004. La Provincia chiede se, alla luce dell'attuale quadro normativo in tema di limiti alle assunzioni e alla spesa per il personale, sia a tempo indeterminato che determinato (nello specifico in considerazione dell'impatto, a decorrere dal 2012, del tetto di spesa posto dal citato art. 9 comma 28 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010) sia possibile procedere al rinnovo del comando di un dirigente da altra pubblica amministrazione fino alla scadenza del mandato amministrativo (2014).

In particolare se sia possibile applicare analogicamente l'art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004 che, in regime di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, consente la mobilità fra enti sottoposti alle medesime limitazioni, non comportando la stessa un aumento della spesa complessiva per il pubblico impiego. La Provincia precisa che non si rinvergono limiti espressi e specifici all'attivazione di comandi in entrata e che il dirigente di cui trattasi non sarà sostituito temporaneamente dall'ente di appartenenza.

#### **In merito all'ammissibilità della richiesta**

In relazione allo specifico quesito formulato dal Presidente della Provincia di Bergamo, la Sezione osserva quanto segue.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e

Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell'attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla Delibera della Sezione del 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, si osserva che il Presidente della Provincia è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dalla provincia di Bergamo con nota n. 10331 del 31 gennaio 2012.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Tanto premesso, la richiesta di parere della Provincia di Bergamo può ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo attenendo il quesito alla "materia della contabilità pubblica", in quanto formulato in relazione all'applicazione di norme di carattere finanziario che, limitando gli aggregati di spesa relativi al personale, impattano sui complessivi equilibri di bilancio.

### **Esame nel merito**

Occorre preliminarmente precisare che la decisione da parte dell'Amministrazione sulle modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell'Ente medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali e nell'osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile. Cionondimeno la Provincia richiedente potrà tenere conto, nelle determinazioni di propria competenza, dei principi generali enunciati in sede interpretativa nel presente parere.

L'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, come modificato dall'art. 4 comma 102 della legge 183/2011, ha stabilito, con disposizione dichiarata applicabile agli enti locali, che le amministrazioni possano avvalersi di personale assunto a tempo determinato e con altre forme di lavoro c.d. flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009 ovvero, in caso di assenza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009.

La norma s'inserisce nel solco di una serie di previsioni che, negli ultimi anni, hanno fortemente limitato le spese per il personale, sia a tempo indeterminato che determinato (o utilizzando altre forme contrattuali d'assunzione) e che, in particolare, tendono a ridurre la spesa

concernente i rapporti lavorativi del secondo tipo, al fine di diminuire il ricorso al personale avventizio da parte delle pubbliche amministrazioni.

In seguito al sopra indicato deferimento di questione di massima di particolare rilevanza al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da parte della scrivente Sezione (per ulteriori considerazioni si rimanda alla Delibera di rimessione n. 36/2012/QMIG), sulle problematiche relative alla corretta applicazione dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei conti che, nella Deliberazione n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012, hanno ritenuto quanto segue:

a) i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale.

Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento alla disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adattamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa, nell'esercizio finanziario, per le forme di assunzione temporanea elencate.

Premesso quanto sopra, ai fini della risposta allo specifico quesito posto dalla Provincia istante, appare opportuna una considerazione preliminare sull'istituto del "comando", oggetto di analisi da parte della Sezione nella delibera n. 671/2010 e, proprio ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, dalla Sezione Campania nella delibera n. 497/2011.

Originariamente l'istituto era disciplinato dall'art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") ove, al primo

comma, era stabilito che "l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene" e, al successivo, si puntualizzava che il comando poteva essere «disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza". Il successivo art. 57, inoltre, sotto il profilo del trattamento economico del personale comandato, prevede che alla spesa deve provvedere "direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio".

Con il processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato con il d.lgs. n. 29/1993 e proseguito con il d.lgs. n. 165/01, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi nazionali, nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da richiamo operato dall'art. 70 comma 3 del d.lgs. n. 165/01. Quest'ultima disposizione, al comma dodicesimo prevede, con specifico riferimento all'istituto del comando, che "in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

La successiva contrattazione collettiva del comparto Regioni-Autonomie locali richiama l'istituto del comando (distinguendolo da quello del distacco), ma non ne fornisce una definizione: l'art. 19 del CCNL del 22/01/2004 si limita a disciplinare la "partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali". In particolare, prevede che "il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina".

L'elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che l'istituto del comando e del distacco ricorrono in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza; tuttavia, la circostanza che il comandato o il distaccato presti la propria attività presso un datore di lavoro diverso non comporta la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario.

Nel comando, in particolare, il dipendente comandato non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l'ente di appartenenza, bensì soggiace anche al potere direttivo e

gestionale dell'ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi, ecc.).

Chiarita la portata dell'istituto, si comprende perché l'amministrazione che utilizza funzionalmente il personale comandato è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento fondamentale, secondo le modalità preventivamente concordate tra i due enti. Il trattamento economico accessorio, invece, sarà erogato direttamente dall'ente che beneficia delle prestazioni, secondo le regole fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone i relativi oneri.

In sostanza, attraverso l'istituto del comando, il dipendente di un'amministrazione, fermo restando il rapporto d'impiego con l'amministrazione di provenienza, svolge per un determinato periodo l'attività lavorativa a favore di altro ente, che è chiamato a coprire il costo economico dell'attività. Di conseguenza per l'ente ricevente, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato.

Come di recente precisato dalla Sezione Campania (delibera n. 497/2011), la soluzione interpretativa per la quale il rapporto nascente dal comando presso l'ente terzo sortisce gli "stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato" comporta, in primo luogo, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006. Inoltre, detta "assunzione" sarebbe astretta all'osservanza delle ulteriori specifiche norme limitative, dovendo i connessi oneri concorrere alla determinazione dell'ammontare delle spese soggette all'osservanza del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, stabilito dall'art. 9 comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 122/2010 (come integrato dall'art. 4 comma 102 della legge 12 novembre 2011 n. 183).

Nell'istanza di parere, la Provincia di Bergamo prospetta inoltre che l'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 porrebbe solo dei principi, cui devono adeguarsi anche gli enti locali.

Il grado di cogenza e la latitudine applicativa della norma in questione sono stati, come detto, oggetto di rimessione, con delibera della Sezione n. 36/2012/QMIG, al Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

Anche alla luce dell'esegesi interpretativa condotta dalla Sezioni Riunite nella citata delibera n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012, si ritiene applicabile il limite finanziario alla fattispecie sottoposta ad esame dalla Provincia di Bergamo (che non appare rientrare fra gli "enti di minori dimensioni" cui sono concessi alcuni margini di adeguamento flessibile).

Sul piano sostanziale, va altresì precisato che, come prevede l'art. 57 del TU n. 3/1957, il comando può essere utilizzato solo "per esigenze eccezionali ed in via temporanea", presupposti che sembrano venir meno alla luce della trascorsa durata biennale del comando disposto (di cui si

chiede il rinnovo), arco temporale nel quale l'amministrazione avrebbe dovuto esperire le procedure atte ad acquisire il personale necessario con contratto a tempo indeterminato (mediante le previste procedure concorsuali o l'utilizzo della mobilità). Analoga esigenza di ancoramento a presupposti di necessaria temporaneità ricorre nella norma che disciplina, in generale, i presupposti e limiti sostanziali (non finanziari) per il legittimo conferimento di incarichi a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. L'art. 36 del d.lgs. 165/2011 (dopo la novella apportata dall'art. 49 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008) privilegia decisamente le assunzioni a tempo indeterminato, mentre solo per "rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa".

La Provincia precisa, altresì, che il dirigente ricevuto in comando non sarà sostituito dall'ente di appartenenza.

Tuttavia l'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 pone l'obbligo di riduzione in capo al singolo ente pubblico, non rilevando eventuali compensazioni fra enti, anche se le medesime possano determinare, di fatto, una sostanziale neutralità finanziaria dell'operazione a livello complessivo.

Allo stesso modo sono costruite altre norme tese al contenimento della spesa per il personale, come l'art. 1 commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 o l'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) ai fini del cui rispetto rileva sempre e solo il conseguimento dell'obiettivo finanziario da parte del singolo ente, a prescindere da eventuali risparmi conseguibili consolidando i risultati di più amministrazioni (per esempio a livello regionale, come accade nella disciplina dettata per il Patto di stabilità interno).

L'art. 1 comma 47 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria per il 2005), invocato dall'amministrazione istante, risponde ad una logica differente, riferendosi alla disciplina del trasferimento per cessione del contratto ("mobilità") in caso di enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni (senza intervenire sul rispetto dei tetti complessivi posti alla spesa per il personale).

La norma dispone, infatti, che "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

Permette, cioè, un'eccezione all'eventuale regime di divieto o limitazione alle assunzioni a tempo indeterminato cui le amministrazioni sono pro tempore soggette, non intervenendo invece sull'eventuale, e differente, valutazione del conseguimento degli obiettivi di contenimento o riduzione della spesa complessiva per il personale. In sostanza si tratta di norma che disciplina il



regime delle assunzioni, non il contenimento o le limitazioni di spesa (trattasi di due gruppi di norme, quello relativo alle assunzioni e quello relativo ai limiti complessivi alla spesa per il personale, che, pur imponendo regole di comportamento spesso simili, e producendo effetti solitamente interferenti fra loro, devono rimanere concettualmente distinti a fini interpretativi e applicativi).

Si consideri, altresì, che l'art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004 costituendo un'eccezione alla regola generale in tema di limitazione alle assunzioni, non può essere oggetto di applicazione oltre i casi e tempi considerati (art. 12 c.d. "preleggi" al Codice civile). Di conseguenza non appare possibile estenderlo ai fini della valutazione dell'impatto finanziario di un diverso istituto (il comando temporaneo) e di differente precetto limitativo (l'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) che, come detto, non pone vincoli alle assunzioni, ma alla spesa complessiva sostenuta nell'esercizio finanziario per il personale a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile.

Deve essere da ultimo precisato che il legislatore ha recentemente consentito alle autonomie locali alcune deroghe all'obbligo di contenimento della spesa concernente i rapporti d'impiego a tempo determinato o con altre forme flessibili di assunzione.

In particolare, il D.L. n. 216/2011 (convertito nella legge n. 14/2012) all'art. 1 comma 6 bis prevede quanto segue: "Le disposizioni dell'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21 comma 3 lett. b) della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione ...., nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013".

Successivamente, il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, all'art. 4 ter comma 12, ha consentito agli enti locali, dal 2013, di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, sempre che la spesa complessiva per dette finalità non sia superiore a quella del 2009.

Ricostruendo il susseguirsi dei dati giurisprudenziali e legislativi (questi ultimi non sempre di agevole lettura) può concludersi nel senso che:

i) sino al 31 dicembre 2012, gli enti sono tenuti al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa concernente il personale assunto tramite contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, ivi compreso, nel caso di specie, l'utilizzo previo comando da altra amministrazione di un dirigente;

ii) al contempo, detti enti, in particolare quelli di minori dimensioni, devono individuare, a livello regolamentare, eventuali diverse modalità di adattamento al precetto primario;

Per entrambi i casi sopra indicati, salvo che si tratti di spesa concernente rapporti di lavoro di personale educativo e scolastico o destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21 comma 3 lett. b) della legge n. 42/2009, esclusi, nel solo anno 2012, dall'ambito di applicazione della norma.

iii) a partire dal 1 gennaio 2013, ferma restando in linea generale l'applicazione della limitazione al 50% della spesa del 2009, posta dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, gli enti locali potranno rispettare, in relazione ai rapporti di lavoro strettamente necessari a garantire l'espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, il limite della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nel corso dell'anno 2009.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore  
(Donato Centrone)

Il Presidente  
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
il 14 maggio 2012  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)